

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 229 DD. 24/12/2014

Oggetto: Servizio alternativo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici per il personale dipendente di ASIF CHIMELLI. Ulteriore proroga tecnica sino al 31 dicembre 2015. CIG ZE9127E616.

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione del Direttore n. 157 dd. 23.12.2011 con la quale si stabiliva di affidare alla Edenred Italia S.r.l., via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, P.IVA 0942984015 la fornitura al personale dipendente di ASIF Chimelli del servizio alternativo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;

preso atto che nel corso del 2012, il Consorzio dei Comuni si è fatto portavoce presso la Provincia Autonoma di Trento dell'interesse di tali Enti ad aderire ad una Convenzione quadro per l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa per il proprio personale dipendente e che in esito a ciò la Provincia Autonoma di Trento ha accolto l'interesse degli Enti locali a partecipare ad un sistema di gara unico per l'affidamento del contratto di servizio per la gestione dei buoni pasto elettronici;

constato che in data 27/08/2012 con avviso protocollo n. S171/2012/479068/3.5/1066-12, attraverso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per il servizio sostitutivo di mensa del personale della P.A.T. e delle agenzie ed Enti strumentali della medesima di cui all'allegato A della L.P. 16.06.2003 n. 3 e s.m.i., nonché dell'Università degli Studi di Trento, dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità, delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri enti locali ed enti pubblici operanti sul territorio provinciale;

preso atto che nelle more della conclusione della gara si è proceduto a successive proroghe tecniche del contratto di affido del servizio alternativo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici con determinazioni n. 212 dd. 20.12.2012, n. 118 dd. 08.07.2013, n. 219 dd. 24.12.2013, n. 109 dd. 27.06.2014;

vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentino di dd. 20.11.2014 che informava che gli uffici provinciali sono impossibilitati a stipulare la convenzione quadro del servizio sostitutivo di mensa con il nuovo aggiudicatario entro la fine dell'anno in corso e che la stessa Provincia ha deciso di chiedere la proroga del contratto in essere al proprio fornitore per un ulteriore anno;

ritenuto, pertanto, necessario prorogare il contratto in corso fino al 31 dicembre 2015 in quanto:

- l'adesione alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa continua a rappresentare un'opportunità in termini di risparmio sia economico sia di risorse umane;
- la convenzione potrà verosimilmente essere stipulata nel corso del 2015 e nel frattempo è indispensabile garantire il servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente;
- sussistono motivi di urgenza e imprevedibilità, contemplati dall'art. 57 comma 2 lette. c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per procedere all'ulteriore proroga, alle medesime condizioni originarie, del servizio citato in premessa;

preso atto che la ditta ha confermato la disponibilità a fornire il servizio sino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni del contratto in essere;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice"*;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla proroga sino al 31 dicembre 2015 del contratto di affido alla ditta Edenred Italia S.r.l., via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, P.IVA 09429840151 del servizio alternativo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, approvato con determinazione n. 157 dd. 23 dicembre 2012, successivamente prorogato con determinazioni n. 212 dd. 20 dicembre 2012, n. 118 dd. 08.07.2013, n. 219 dd. 24 dicembre 2014, n. 109 dd. 27.06.2014;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa può esser stimata in via presuntiva e di massima in € 7.500,00.= IVA al 4% esclusa e che la stessa troverà imputazione sui conti di competenza del budget 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 6322



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -